



PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

COMUNE di LEVICO TERME

CORREZIONE per ERRORE MATERIALE del PRG

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

alla

**CORREZIONE per ERRORE MATERIALE
del PRG**

**ai sensi dell'art. 44, comma 3
della L.P. 04 agosto 2015, n. 15**

**Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio
del Comune di Levico Terme**

ing. Barbara Eccher

MODIFICA del PRG per CORREZIONE di ERRORI MATERIALI

“via Monte Panarotta”

1.1 Premessa e oggetto

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1738 del 30 luglio 2004 è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme, entrato in vigore il giorno 18 agosto 2004, lo strumento mediante il quale si è provveduto ad individuare e classificare le varie destinazioni delle aree ricomprese all'interno del territorio comunale. Fra queste, sono state individuate in particolare le zone destinate a viabilità, distinguendole fra esistenti, di potenziamento e di progetto in funzione delle previsioni di sviluppo degli insediamenti.

La viabilità via Monte Panarotta in loc. Naroré, in particolare, è stata inserita fra la viabilità locale di potenziamento, probabilmente in considerazione del fatto che la stessa serviva un'area soggetta a piano attuativo già così individuata dal PRG all'epoca in vigore.

La redazione del PRG entrato in vigore nel 2004 è stata d'altro canto avviata ben prima del 2004, in un momento in cui era appena stato approvato il Piano di Lottizzazione (denominato Piano di Lottizzazione “Naroré”) e la relativa convenzione, con la quale era stato imposto ai lottizzanti di provvedere all'allargamento della strada esistente di servizio alla zona, insufficiente alle esigenze della nuova area insediativa, ed alla realizzazione di un marciapiede di adeguate dimensioni a servizio del traffico pedonale conseguente allo sviluppo della zona.

L'iter che ha portato all'approvazione del vigente PRG si è protratto per anni e in fase di adozione del piano non si è tenuto conto del fatto che, nel mentre, i lottizzanti avevano già provveduto sia all'esecuzione dell'intervento di cui sopra che all'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo previsto dalla convenzione con successiva cessione al Comune di Levico Terme della proprietà del nuovo sedime stradale in allargamento.

La strada in questione, identificata dalla p.f. 7755 C.C. Levico, presenta ad oggi dimensioni adeguate al carico veicolare e risulta quindi pleonastica la previsione di un ulteriore potenziamento.

In data 09.03.2018 con prot.n. 4419 è inoltre giunta presso gli Uffici comunali una richiesta di “*declassamento della strada via Monte Panarotta [...] considerato che la stessa è già stata sistemata e potenziata in occasione della lottizzazione dell'area Naroré*”, al fine di poter realizzare sulla confinante p.f. 1385/1 C.C. Levico l'unità abitativa per il custode, che “*si vuole mantenere ad una distanza stradale possibilmente inferiore ai 20.00 m previsti da P.R.G. per conservare il più possibile l'area del lotto, che è indispensabile per l'attività dell'azienda agricola insediata*”.

È quindi emersa la necessità di provvedere alla correzione di quanto sopra richiamato ricorrendo alla disciplina normativa di cui all'art. 44, comma 3 della L.P. 04 agosto 2015, n.15, in quanto qualificabile come mera correzione di errore materiale.

1.2 Procedura urbanistica

La Variante che il Comune intende adottare rientra, ai sensi del comma 3 dell'art. 44 “Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici di pianificazione urbanistica” della L.P. 15/2015, fra le “*correzioni di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG*” per le quali è richiesta una procedura più snella rispetto alle varianti ordinarie ed anche rispetto alle varianti “urgenti o non sostanziali” di cui al comma 2 dell'art. 39 “Varianti al PRG”.

Lo stesso comma 3 prevede che tali modifiche del PRG siano approvate “*rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione.*”

La procedura risulta quindi essere, nel dettaglio, la presente:

- elaborazione della variante da parte dell'Ufficio;

- approvazione da parte del Consiglio Comunale (o del Commissario Straordinario);
- comunicazione alla Provincia che si procederà alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- pubblicazione della documentazione relativa alla correzione degli errori materiali nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per questa fattispecie di modifica degli elaborati grafici del PRG non sono previsti ulteriori adempimenti.

1.3 La verifica degli standard urbanistici

La correzione di errori cartografici non comporta, nel caso di specie, la necessità di procedere ad una verifica in merito al rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 02 aprile 1968, n. 1444, in quanto non si apportano modifiche agli insediamenti di tipo residenziale o produttivo né alle aree a standard così come definite dal medesimo decreto.

Non risulta quindi necessario procedere alla ridefinizione degli standard urbanistici già in essere.

1.4 La verifica di assoggettabilità alla VAS

Per quanto attiene gli effetti ambientali della ripianificazione si evidenzia che, ai sensi del comma 8, lett. b) dell'articolo 3bis *“Disposizioni concernenti gli strumenti di pianificazione territoriale”* del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. *“Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10”*, la presente Variante rientra fra le ipotesi di esclusione dalla procedura di VAS e non è quindi necessario procedere alla verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto.

1.5 La verifica PGUAP

La correzione cartografica in oggetto non prevede modifiche alle destinazioni urbanistiche e di uso del suolo attualmente previste dal PRG e dal PGUAP, quindi essa **NON comporterà un aumento del rischio idrogeologico**.

1.6 La verifica dei beni di USO CIVICO

Nella presente variante **la natura e le funzioni delle terre di uso civico vengono mantenute e la destinazione in atto dei beni di uso civico non risulta mutata**.

Non è quindi necessario procedere alla richiesta di acquisizione del parere obbligatorio di cui al comma 2 dell'articolo 18 *“Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione”* della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 *“Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”*.

Levico Terme, 21 Marzo 2019

IL REDATTORE TECNICO

Ing. Barbara Eccher